



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

Organo di Revisione economico-finanziaria

VERBALE N.23/2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **Novembre**, alle ore 19,00, si è riunito con modalità on line il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 18.3.2025, con la presenza dei signori:

- Dott. Giovanni Francesco Conte – Presidente
- Dott.ssa Pasqualina Monteleone – Componente
- Dott.Pasquale Basile - Componente

per condividere e formalizzare, a conclusione e sintesi delle attività e verifiche svolte individualmente, i seguenti adempimenti:

- certificare il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale – annualità economica 2025 – ex articolo 57 del CCNL Area Funzioni Locali 17.12.2020;
- esprimere parere sull'accordo decentrato integrativo del personale dirigente – annualità economica 2025;

Premesso che l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, compete all'Organo di Revisione;

Che, ai sensi del CCNL 16.7.2024, articolo 8, comma 7, *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001.....”*;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardanti la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visto l'articolo 42, comma 3, del CCNL 16.7.2024:

“La retribuzione di posizione è attribuita sulla base delle risorse del Fondo di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020.....”;

Considerato, pertanto, che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è determinato secondo le regole dell'articolo 57 del CCNL 17.12.2020 e che il trattamento accessorio dell'anno 2016 ne costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione per l'anno 2025;

Tenuto conto che la Direzione del servizio Risorse Umane, con D.D. n.2473 del 21.12.2016, ha costituito il Fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente per l'annualità economica 2016 in misura complessivamente pari a € 207.530,00, al netto delle risorse non soggette al limite;

Che, con D.D. n.2479 del 13.12.2018, sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole come da verbale dell'11.12.2018, ha costituito il Fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente per l'annualità economica 2018 in misura complessivamente pari a € 227.916,67 di cui € 207.530,00, al netto delle risorse non soggette al limite;

Considerato che, in applicazione delle citate disposizioni normative, il limite massimo teorico del Fondo per l'anno 2025 è determinato come segue:

| | |
|--|------------|
| Fondo risorse decentrate dirigenti 2016 al netto risorse non soggette al limite (lim.max ex art.23, comma 2,d.lgs.75/2017) | 207.530,00 |
| Ammontare complessivo Fondo 2018 | 227.916,67 |
| Fondo 2018 al netto risorse non soggette al limite | 207.530,00 |
| Numero Dirigenti in servizio al 31.12.2028 | 3 |
| Valore medio pro-capite al 2018 | 69.176,67 |
| Numero Dirigenti in servizio al 31.12.2025 | 5,58333 |
| Limite max teorico 2025 adeguato (ex art.33, comma 2, del d.l.34/2019) | 386.236,39 |

Visto il CCNL 2016-2018 Dirigenti sottoscritto il 17.12.2020 e in particolare l'art.57 che detta la nuova disciplina per la costituzione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato;

Visto che, ai sensi dell'art.57, comma 2, il Fondo è costituito con le seguenti risorse:

- *l'unico importo annuale* nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020;
- risorse previste da disposizioni di legge quali, per esempio, le risorse relative ai compensi derivanti da sentenze favorevoli, con vittoria delle spese di giudizio in favore dell'ente, da riconoscere per le attività svolte dinanzi alle Corti di giustizia tributaria; gli incentivi tributari; gli incentivi alle funzioni tecniche ecc....;
- risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alle proprie capacità di bilancio ed entro i limiti fissati dalla normativa vigente;

Visto l'art.56 che prevede l'incremento delle risorse di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 relativo ai dirigenti;

Visto l'articolo 39 del CCNL 16.7.2024 che prevede l'incremento delle risorse di una percentuale pari al 2,01% da calcolarsi sul monte salari 2018 relativo ai dirigenti;

Visto l'articolo 39, comma 3, del CCNL 16.7.2024 che stabilisce la possibilità per l'ente di incrementare le risorse decentrate variabili di cui all'art.57, comma 2, lett.e), del CCNL 17.12.2020 in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, al lordo di oneri c/ente e IRAP;

Tenuto, inoltre, conto che il Decreto Legge n.13/2023 prevede all'articolo 8 che, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali possano erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. n.50/2016, anche al personale di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25.5.2017 n.75;

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n.363 del 25.8.2025, ha preso atto del limite massimo teorico del Fondo per il 2025 pari a € 386.236,39 ed ha fornito indirizzo alla Direzione del Servizio Risorse Umane per la costituzione dell'apposito Fondo con adeguamento della parte stabile, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020, in misura pari a € 69.176,67, a decorrere dall'annualità economica 2025;

Visto che il Fondo Risorse Decentrate Dirigenti è stato costituito per l'anno 2020 con un totale di risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità pari a € 233.468, come da determina n. 2668 del 12.11.2020, sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole come da verbale del 16.11.2020;

Che, pertanto, nella costituzione del Fondo, a partire dall'anno 2021, *l'unico importo annuale*, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett.a), è stato costantemente inserito per detto importo;

Vista la determinazione n.3793 del 26.10.2025 di costituzione, per l'anno 2025, del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale, pervenuta il 3.11.2025 congiuntamente all'ipotesi di accordo decentrato integrativo ed alla Relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Che in data 15.11.2025 è pervenuta la determinazione n.4046 di pari data, avente identico oggetto e che *“annulla e sostituisce la precedente D.D. n.3793/2025, per errata correge di alcuni refusi e/o errori materiali, senza tuttavia alcuna modifica del saldo complessivo del fondo stesso”*, che risulta costituito in misura pari a € 356.196,31 (Fondo al netto risorse non soggette al limite € 305.644,67), come dal seguente prospetto:

| | 2025 |
|--|-------------------|
| RISORSE STABILI | |
| Unico importo consolidato anno 2020 | 233.468,00 |
| Increment. 1,53% monte salari dirigenza 2015 (non soggetto a limite) CCNL 2016/2018 art.56 co 1 | 6.490,73 |
| Increment. 2,01% monte salari dirigenza 2018 (non soggetto a limite) CCNL 2019/2021 art.39 co 1 | 5.274,54 |
| Incremento risorse ex art.57, comma 2, lett.e) CCNL 2016/2018 (Giunta Comunale n.363/2025) | 69.176,67 |
| Totale Risorse stabili | 314.409,94 |
| RISORSE VARIABILI | |
| Compensi commissioni concorsi (CCNL2016/2018 art.57, comma 2, lett.b) | 3.000,00 |
| Compensi da sentenze favorevoli con vittoria di spese (non soggette a limite) (art.57, co.2, lett.b) | 17.000,00 |
| Incentivo IMU-TARI (non soggette a limite) (CCNL 2016/2018 art.57, comma 2, lett.b) | 6.350,00 |
| Incentivi alle funzioni tecniche (non soggette a limite) (CCNL 2016/2018 art.57, comma 2, lett.b) | 15.000,00 |
| Increment. 0,22% monte salari dirigenza 2018 (non soggetto a limite) (CCNL 2019/2021 art.39 co.3) | 436,37 |
| Totale Risorse variabili | 41.786,37 |
| Totale Fondo | 356.196,31 |
| Totale Fondo al netto risorse non soggette al limite | 305.644,67 |
| Limite ex art.23, co.2, d.lgs.75/2017 adeguato ex art.33, co.2, d.l.34/2019 | 386.236,39 |

Osservato, in riferimento all'incremento delle risorse, che la Giunta Comunale, con l'atto n.363/2025, avendo considerato che *“il numero dei dirigenti in servizio alla data del 31.12.2025 è presumibilmente pari*

a 5,583 e, pertanto, il limite del fondo per la macrocategoria in esame deve essere adeguato in aumento fino ad un valore massimo teorico di euro 386.236,39 (ossia pari a euro 69.176,67 x 5,583); occorre quindi procedere all'effettiva integrazione delle risorse del fondo, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale, ancorché nei limiti della capacità di spesa e della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica", concludeva deliberando di dare indirizzo alla Direzione del servizio Risorse Umane per la costituzione del Fondo con adeguamento della parte stabile nel limite di € 69.176,67 "ai sensi dell'art.57, comma 2, lett.b) del CCNL Area Funzioni Locali 17.12.2020";

Che il Dirigente del Settore, con la determinazione n.4046 del 15.11.2025 di costituzione del Fondo, ha inserito nella parte stabile l'importo di € 69.176,67, come da indirizzo della Giunta, ma, correggendo la norma contrattuale utilizzata, ha richiamato la lettera e) dell'articolo 57, comma 2, che riguarda le "risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili" e che è coerente con quanto, peraltro, riportato nel Modulo I (Sezione I) della Relazione illustrativa tecnico-finanziaria "trattasi di adeguamento delle risorse stabili sotteso a scelte di natura organizzativa ovvero alla modifica in aumento strutturale della dotazione organica";

Verificato, quindi, che il Fondo come costituito consente di rispettare il limite ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017, adeguato ex articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

Preso atto della quantificazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Generale, come da determinazione n.3794 del 26.10.2025;

Verificato pertanto il rispetto del limite ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017, con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio di tutto il personale (di comparto, titolari di EQ, lavoro straordinario, dirigenti e segretario comunale) (Corte dei Conti per la Puglia - deliberazione n. 27/2019/PAR della Sezione regionale di controllo; Corte dei Conti per la Lombardia – deliberazione n.195/2024/PAR della Sezione regionale di controllo), in via definitiva e superando, pertanto, la condizione posta nella certificazione del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente (Verbale n.20/2025), come di seguito dimostrato,

| | Comparto | Dirigenti | S.G. | Totale |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Totale Fondi 2025 | 797.267,86 | 356.196,31 | 44.386,50 | 1.197.850,67 |
| Fondo lavoro straordinario | 26.193,06 | | | 26.193,06 |
| Risorse EQ (al netto quota 0,22% monte salari 2018) | 54.393,00 | | | 54.393,00 |
| Risorse non soggette al limite e incremental | 441.829,00 | 50.551,64 | 2.194,50 | 494.575,14 |
| <i>Ammontare risorse per verifica rispetto limite</i> | <i>436.024,92</i> | <i>305.644,67</i> | <i>42.192,00</i> | <i>783.861,59</i> |
| <i>Limite Fondi 2016 ex art. 23, co.2, D.Lgs. n.75/2017</i> | <i>436.042,06</i> | <i>386.236,39</i> | <i>42.192,00</i> | <i>864.470,45</i> |

Preso atto che:

- per il corrente esercizio il limite del Fondo è adeguato in aumento a € 386.236,39, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n.34/2019;
- per il corrente esercizio non occorre operare alcuna decurtazione delle risorse di parte stabile per il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017 adeguato ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n.34/2019;
- gli oneri che scaturiscono dalla costituzione del Fondo decentrato in esame trovano copertura finanziaria nel bilancio 2025-2027 già approvato;

Considerato che:

- l'ente non si trova in condizioni di dissesto, di deficitarietà strutturale, né ha avviato procedure di riequilibrio finanziario;

- ha rispettato gli equilibri di Bilancio, i vincoli di finanza pubblica ed il contenimento della spesa del personale, come risulta dal rendiconto 2024 approvato con deliberazione del C.C. n.5/2025;
- sul Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 30.12.2024, l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole come da Verbale n.34/2024;
- dalla data di approvazione alla data odierna sono state approvate diverse variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027, che non hanno mai fatto venire meno l'equilibrio pluriennale;
- l'Organo di revisione, pertanto, richiamando il proprio Verbale n.3/2025, conferma l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il CCNL 17.12.2020;

Visto il CCNL 16.7.2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica sulla determinazione n.4046 del 15.11.2025, reso con la sottoscrizione della stessa;

Tutto quanto premesso e considerato, per quanto esposto, l'Organo di Revisione certifica il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'annualità economica 2025 in misura complessivamente pari a € 356.196,31 (Fondo al netto risorse non soggette al limite € 305.644,67), come da determinazione n.4046/2025;

Preso atto che la Delegazione trattante ha già sottoscritto con le OO.SS., in data 18.12.2024, il CCDI per il triennio 2024 – 2026 e che, pertanto, occorre procedere alla trattativa per la stipula dell'accordo decentrato integrativo di parte economica, per l'annualità 2025, sul riparto delle risorse del Fondo tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

Vista l'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta in data 3.11.2025, consistente in tre articoli:

- 1 - Oggetto e durata dell'accordo decentrato integrativo;
- 2 – Criteri di ripartizione delle risorse decentrate;
- 3 – Disposizioni finali

e l'allegato prospetto che riporta analiticamente la costituzione del Fondo e le modalità di utilizzo;

Premesso che l'art.40, comma 3-sexies del D.Lgs.n.165/2001 prevede che *“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”*;

Vista la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria a corredo della costituzione del Fondo e dell'ipotesi di accordo decentrato;

Preso atto che la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria riporta:

- illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo;
- attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale;
- quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse;
- effetti abrogativi impliciti;
- illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni di meritocrazia e premialità;
- illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale;
- Modulo I – la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
- Modulo II - definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;

- Modulo III - compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

Preso atto della compatibilità tra le componenti il fondo per la contrattazione integrativa (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 314.409,94 | |
| Risorse variabili | 41.786,37 | |
| Totale Fondo | 356.196,31 | |
| Retribuzione di posizione | | 226.780,36 |
| Retribuzione di risultato | | 88.065,95 |
| Altre destinazioni specificatamente regolare dal Contratto Integrativo | | 41.350,00 |
| Totale destinazioni | | 356.196,31 |

Verificato che le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a euro 226.780,36, pari al totale delle retribuzioni di posizione di tutti i dirigenti;

Verificato, per ogni retribuzione di posizione, il rispetto dell'importo minimo e massimo fissato dal contratto e che l'importo complessivo è interamente finanziato con risorse stabili che ammontano complessivamente a € 314.409,94;

Verificato che le risorse destinate alla retribuzione di risultato rappresentano il 24,72% del Fondo complessivo e quindi è rispettata la destinazione minima (15%) prevista dall'articolo 57, comma 3, del CCNL 17.12.2020;

Richiamato:

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi;
- il vincolo di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del processo di valutazione;

Per quanto esposto, l'Organo di Revisione attesta che l'ipotesi di accordo economico annuale 2025 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla destinazione del Fondo.

A conclusione si procede ad approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Giovanni Francesco Conte

Dott.ssa Pasqualina Monteleone

Dott. Pasquale Basile